

**REGOLAMENTO DI SERVIZIO
DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE
(G.A.V.)**

REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (G.A.V.)

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento viene adottato dalla Provincia di Pistoia al fine di disciplinare l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui alla L.R. 23.01.1998 n° 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 331 del 06.04.1998, per consentire l'integrazione della attività volontaria delle G.A.V. con quella istituzionale del Corpo di Polizia Provinciale, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Provinciale.

Art. 2 – Ambito di servizio

Il servizio è svolto nell'ambito territoriale della Provincia di Pistoia per:

- a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- b) collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;
- c) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Provinciale, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale.

Art. 3 – Organizzazione delle G.A.V.

1. Lo status di G.A.V. si acquisisce nei modi di cui all'art. 2 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni, mediante automatica iscrizione in apposito registro tenuto presso il Comando di Polizia Provinciale a seguito di nomina a G.A.V. rilasciata dal Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente;
2. Presso il Comando di Polizia Provinciale è tenuta tutta la documentazione relativa all'attività ed allo status delle G.A.V.;

Art. 4 – Coordinamento delle G.A.V.

1. La Giunta Provinciale, sulla base degli indirizzi generali indicati dal Consiglio Provinciale, fissa gli obiettivi in merito ai campi di intervento della Polizia Provinciale e stabilisce nel contempo le priorità operative. L'impiego delle G.A.V. deve essere indirizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Corpo di Polizia Provinciale coordina il servizio e svolge le relative attribuzioni amministrative delle "guardie ambientali volontarie".

Art. 5 – Comitato di Coordinamento

1. E' istituito un Comitato di Coordinamento che disciplina l'attività della G.A.V. integrandola con quella delle G.V.V. (guardie venatorie volontarie di cui all'art. 51, comma 4, della L.R. n° 3/94);

2. Il Comitato di Coordinamento è formato dai seguenti soggetti o loro sostituti:
 - a) Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente, con funzioni di Presidente,
 - b) Dirigente del Servizio Pianificazione Risorse del Territorio,
 - c) Comandante del Corpo di Polizia Provinciale,
 - d) Coordinatore Provinciale del Corpo Forestale dello Stato,
 - e) Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia n° 16,
 - f) Un rappresentante delle G.A.V., eletto tra quelle in servizio,
 - g) Un rappresentante delle G.V.V.; eletto tra quelle in servizio.

3. Il Comitato di Coordinamento stabilirà le priorità operative tese al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Provinciale, nonché formulerà proposte ed organizzerà i previsti corsi di aggiornamento sulle materie oggetto del controllo da parte delle G.A.V. e della Vigilanza Venatoria Volontaria;
4. Il Comitato di Coordinamento riceverà, da parte del Comando della Polizia Provinciale, relazioni semestrali sull'attività delle G.A.V. e delle G.V.V.. Dette relazioni, integrate con le proprie considerazioni saranno trasmesse annualmente, e comunque entro il 31 gennaio, alla Giunta Provinciale che, a sua volta, provvederà, entro il 15 febbraio, a presentarle al Consiglio Provinciale, per la presa d'atto entro il 28 febbraio; secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n° 7 del 23 gennaio 1998;
5. Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno due volte all'anno con cadenza semestrale ed è convocato dal Presidente. Potrà essere inoltre richiesta la convocazione straordinaria da parte di ciascun membro qualora sorgano problemi contingenti;
6. Le determinazioni del Comitato di Coordinamento, assunte con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza, dovranno essere verbalizzate da personale incaricato dal Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente e sottoscritte dai presenti alla seduta;
7. Il Comitato di Coordinamento potrà, sulla base degli argomenti posti in discussione, invitare alle proprie sedute rappresentanti di Enti pubblici e/o Associazioni, di servizi o organismi con competenze tecniche e/o amministrative, i quali non hanno diritto di voto;
8. Nelle more dell'elezione del rappresentante G.A.V. e del rappresentante G.V.V. il Comitato di Coordinamento svolgerà regolarmente i propri compiti e le proprie funzioni fino al ricevimento delle rispettive nomine.

Art. 6 – Raggruppamenti territoriali

1. In sede di prima applicazione il servizio delle G.A.V. è organizzato secondo i seguenti raggruppamenti territoriali:
 - a) ZONA A: delimitata ad est dal confine con la provincia di Prato, a nord dal confine con la provincia di Bologna e dalle S.S. n° 632 e n° 66 dalla località

Ponte alla Venturina alle località Le Piastre–Prunetta (S.P n° 21), ad ovest dalla S.S. n° 633 “Mammianese” dalla località Prunetta fino al bivio per Avaglio e da questo fino alla località Ponte di Serravalle (S.P. n° 32), a sud dal crinale del Montalbano (confini amministrativi dei Comuni di Serravalle Pistoiese e Quarrata) e dal confine con la provincia di Firenze;

- b) ZONA B: delimitata ad est dalla S.S. n° 66 e n° 632 dalla località Le Piastre alla località Setteponti, a nord con le provincie di Modena e Bologna, ad ovest dal confine con la provincia di Lucca fino alla località Croce a Veglia, a sud dalla località Croce a Veglia alla località Femminamorta (S.P. n° 38 Femminamorta-Calamecca) e da questa e da questa alle località Prunetta (S.S. n° 633 “Mammianese”) e Le Piastre (S.P n° 21);
 - c) ZONA C: delimitata ad est dal crinale del Montalbano (confini amministrativi dei Comuni di Monsummano Terme, Larciano e Lamporecchio), dalla S.P. n° 32 (Nievole-Avaglio-Bivio di Avaglio) e dalla S.S. n° 633 fino alla località Femminamorta, a nord dalla S.P. n° 38 Femminamorta-Calamecca fino alla località Casa di Monte-Croce a Veglia, ad ovest dal confine con la provincia di Lucca, a sud delimitata dal confine con la provincia di Firenze;
2. Il numero dei raggruppamenti, come pure il loro confine potrà essere modificato, su proposta del Comitato di Coordinamento, con atto del Consiglio Provinciale. La redistribuzione delle G.A.V. nei vari raggruppamenti avviene, compatibilmente con le esigenze di equilibrio, uniformità e razionale gestione delle risorse, sulla base delle preferenze espresse dalle singole guardie. Per necessità particolari e contingenti il Comando di Polizia Provinciale può autorizzare il servizio al di fuori dei raggruppamenti di assegnazione.

Art. 7 – Responsabili dei raggruppamenti territoriali

1. Il Dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente, sentito il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, nomina tra le G.A.V. un responsabile e due suoi vice per ogni raggruppamento territoriale, valutando, ai fini dell’attribuzione dell’incarico, i titoli, il rendimento ottenuto ai corsi di formazione e di aggiornamento, l’esperienza posseduta e la disponibilità offerta;
2. I responsabili dei raggruppamenti territoriali dovranno partecipare alle riunioni tecnico-operative convocate, con cadenza di norma mensile, dal Comando di Polizia Provinciale, avendo cura di riferire quanto emerso od impartito in dette riunioni, alle G.A.V. del proprio raggruppamento. I responsabili dei raggruppamenti dovranno provvedere inoltre, quando richiesto dal Corpo della Polizia Provinciale, all’organizzazione, nel dettaglio, del servizio delle G.A.V.;
3. Il responsabile del raggruppamento rimarrà in carica due anni salvo possibilità di rinnovo dell’incarico.

Art. 8 – Commissione d’esame

1. Il Presidente della Amministrazione Provinciale, con proprio decreto, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni, provvede a nominare una commissione per gli esami finali relativi ai corsi di preparazione ed ai corsi di riqualificazione per l’acquisizione della qualifica di G.A.V.;

2. La commissione d'esame ha la propria sede nei locali della Provincia di Pistoia e rimane in carica per il mandato elettivo del Presidente della Amministrazione Provinciale e comunque fino all'insediamento della nuova nominata;
3. Ai componenti della commissione d'esame sarà corrisposto un gettone di presenza, forfettario e onnicomprensivo per ogni seduta, il cui importo sarà determinato nel provvedimento di nomina.

Art. 9 – Compiti delle G.A.V.

1. Nell'ambito del coordinamento con tutte le forze di vigilanza ambientale, alle G.A.V. sono affidati compiti di educazione e prevenzione, compiti di sviluppo delle conoscenze e compiti di controllo relativi al patrimonio ambientale superficiale, ipogeo e subacqueo;
2. Le G.A.V. svolgono nella comunità locale e, quale strumento di supporto, nelle scuole del territorio provinciale di Pistoia opera di:
 - a) diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del sistema ambientale e sulle caratteristiche del patrimonio naturale e dei beni culturali presenti sul territorio,
 - b) divulgazione ed informazione sul rispetto del patrimonio naturale e culturale e sulla normativa vigente,
 - c) collaborazione con le autorità preposte in attività di soccorso in casi di disastri di natura ambientale, di prevenzione incendi boschivi, sorveglianza sul territorio dei fenomeni e dei processi in atto riguardanti il patrimonio naturale e culturale diffusi in ambito rurale;
3. Le G.A.V. svolgono compiti di raccolta dati e di studio dell'ambiente, con riferimento alle risorse naturali e culturali, in collaborazione con le autorità preposte;

Art. 10 – Doveri delle G.A.V.

1. Nello svolgimento della propria attività le G.A.V. sono tenute a rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio approvato dalla Provincia.
2. Le G.A.V. devono inoltre:
 - a) Seguire le direttive impartite dal Corpo di Polizia Provinciale nel rispetto delle priorità delineate dal Comitato di Coordinamento,
 - b) Assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso almeno mensile, al raggruppamento territoriale di cui fanno parte, la disponibilità di giornate ed orari,
 - c) Prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal Corpo di Polizia Provinciale e dal responsabile del raggruppamento di appartenenza,
 - d) Qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento,
 - e) Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività, e comunque entro e non oltre 48 ore, al Comando della Polizia Provinciale,
 - f) Usare con cura l'eventuale attrezzatura in dotazione,

- g) Partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 8 della L.R. n° 7/98 e della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 331/1998 e loro successive modifiche ed integrazioni,
 - h) Collaborare tramite il Corpo di Polizia Provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico;
3. Alle G.A.V. è altresì vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale e nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio;
 4. Ferme restando le limitazioni di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 6 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 331 del c.p.p. ("Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio"), qualora una G.A.V. abbia notizia di un reato, nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, è tenuta comunque ad inoltrare senza ritardo la denuncia al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o ad un Ufficiale di P.G. della Polizia Provinciale od altra autorità competente
 5. L'acquisizione dello status di G.A.V. di cui all'art. 2 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni, comporta l'osservanza degli obblighi previsti dalla stessa Legge, dal presente Regolamento e dalle disposizioni impartite dalla Polizia Provinciale.

Art. 11 – Servizio delle G.A.V.

1. I servizi delle G.A.V. dovranno essere svolti nel rispetto del presente Regolamento, con interventi effettuati di norma in coppia o, ove necessario, in nuclei più numerosi.
2. Durante l'espletamento del servizio è fatto divieto alle G.A.V. di portare qualsiasi tipo di arma, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 37 della L.R. n° 3/94;
3. Le disponibilità per il servizio devono essere comunicate al corpo di Polizia Provinciale mensilmente dai responsabili dei vari raggruppamenti. Sulla base di tali disponibilità la Polizia Provinciale predispone i servizi giornalieri fissando gli orari ed il numero di G.A.V. impegnate. La conferma, con i nominativi delle G.A.V., dovrà pervenire almeno 24 ore prima del servizio al Corpo di Polizia Provinciale;
4. Dopo la segnalazione dell'uscita è fatto divieto di effettuare spostamenti in altri territori, non concordati con il Corpo di Polizia Provinciale.
5. Il Comando di Polizia Provinciale emana le direttive di servizio che devono essere rispettate, tenendo presente che eventuali fatti accaduti al di fuori di esso, salvo casi imprevedibili e contingenti da segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Provinciale, verranno considerati come fatti estranei al servizio. Di ogni servizio deve essere compilato il relativo rapporto.

Art. 12 – Verbali amministrativi e rapporti di servizio delle G.A.V.

1. La Provincia di Pistoia provvede a fornire alle G.A.V. tutto il materiale e la modulistica necessari per lo svolgimento del servizio. Le singole G.A.V. saranno responsabili per l'uso e la conservazione del materiale fornito;
2. Gli originali dei verbali e dei rapporti devono essere consegnati al Corpo di Polizia Provinciale che dovrà curare il loro inoltro, se necessario, alle Autorità competenti;
3. Nel caso in cui le G.A.V. operino sequestri amministrativi, ai sensi dell'art. 13 della L. n° 689/81, il materiale sequestrato dovrà essere custodito o trasmesso secondo le direttive impartite dal Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 13 – Copertura assicurativa e tutela giuridica delle G.A.V.

La Provincia di Pistoia provvede a fornire alle G.A.V. idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile contro terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle G.A.V., così come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera g), della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 – Contrassegni di riconoscimento delle G.A.V.

1. Le G.A.V. durante il servizio indossano idoneo vestiario di riconoscimento approvato e fornito dalla Provincia di Pistoia e contrassegnato dai segni distintivi delle G.A.V.. Non è consentito indossare vestiario visibile dall'esterno che possa impedire l'immediato riconoscimento delle G.A.V..
2. E' vietato portare il vestiario di riconoscimento al di fuori dei servizi di vigilanza coordinati. Il servizio in abiti borghesi è consentito solo se autorizzato preventivamente dal Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 15 – Tesserino G.A.V.

Le G.A.V. sono dotate di apposito tesserino come da modello regionale, indicante le generalità e la qualifica di Pubblico Ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della Legge n° 689/1981. Il tesserino è predisposto e rilasciato dalla Provincia di Pistoia ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 613 del 15/06/1998.

Art. 16 – Strumentazione assegnata alle G.A.V.

1. Le G.A.V. durante il servizio o per fini attinenti allo stesso possono essere trasportate sui mezzi in dotazione alla Polizia Provinciale. Nel caso in cui le G.A.V. si trovino ad operare con mezzi propri o forniti dalle associazioni ciò dovrà risultare dal foglio di servizio nel quale sarà indicata la targa;
2. Il Corpo di Polizia Provinciale potrà provvedere ad assegnare alle G.A.V. una radio ricetrasmittente per la comunicazione con le altre G.A.V. ed i componenti del Corpo di Polizia Provinciale;
3. Le G.A.V. sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate. Ogni possibile danno dovrà essere tempestivamente comunicato al Comando di Polizia Provinciale;

4. Nell'ambito delle attività svolte, fatte salve le specifiche autorizzazioni o limitazioni di legge, le G.A.V. potranno utilizzare le dotazioni del Corpo di Polizia Provinciale in caso di comprovata necessità e/o di particolari esigenze operative.

Art. 17 – Sospensione e revoca

Per ciò che concerne le eventuali inosservanze delle disposizioni ricevute, nonché eventuali violazioni alle normative vigenti, può applicarsi per le G.A.V. la procedura prevista dall'art. 9 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni. I rapporti relativi alle inosservanze di cui sopra vengono trasmessi al Comitato di Coordinamento che dispone una dettagliata istruttoria e la invia al Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente, per i provvedimenti conseguenti e di competenza.

Art. 18 – Emergenze ambientali e protezione civile

1. Nei casi di emergenza ambientale, la Provincia di Pistoia può allertare le G.A.V. unitamente al proprio personale e porle a disposizione delle autorità competenti. A tale scopo, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, d'intesa con il Dirigente del Servizio di Protezione Civile, trasmette al Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la scheda informativa di cui al D.P.R. di attuazione dell'art. 18 della Legge n° 225/95 e della Legge n° 266/91, indicando tra l'altro i settori di possibile utilizzazione specialistica;
2. Il Comitato di Coordinamento delle G.A.V. provvede ad organizzare periodici corsi di aggiornamento ed addestramento;
3. La Provincia di Pistoia può avanzare richieste di concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica da inviare al Dipartimento Protezione Civile secondo le modalità di cui all'art. 2 del D.P.R. n° 613/94;
4. Tutta l'organizzazione delle G.A.V. della Provincia di Pistoia partecipa all'attuazione del piano provinciale per la protezione dei boschi e la prevenzione degli incendi.

Art. 19 – Finanziamenti

Per il finanziamento delle attività delle G.A.V. la Provincia di Pistoia istituisce nel Bilancio generale appositi capitoli di entrata e di spesa, che saranno finanziati da fondi propri della Amministrazione e da fondi provenienti da specifici finanziamenti regionali, nonché da eventuali entrate relative ai proventi delle sanzioni amministrative di competenza della Amministrazione Provinciale.

Art. 20 – Norme transitorie e di chiusura

1. In fase di prima applicazione il Consiglio Provinciale, nell'emanare gli indirizzi generali di applicazione del presente regolamento, privilegerà compiti di educazione, prevenzione e di sviluppo delle conoscenze relative al patrimonio ambientale della Provincia di Pistoia, così come enunciato negli artt. n° 2 e n° 9 del presente regolamento;

2. In fase di prima applicazione, le richieste di assegnazione ad uno specifico raggruppamento territoriale saranno inoltrate direttamente al Comando di Polizia Provinciale. Sulla base del numero di aspiranti che avranno superato l'esame di abitazione, il Comitato di Coordinamento potrà riunire alcuni raggruppamenti territoriali al fine di ottenere un numero di G.A.V. ottimale in relazione al tipo di organizzazione;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale;
4. Il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 1 del "Regolamento di servizio delle guardie volontarie della Provincia di Pistoia", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 106 del 29.07.1996, è sostituito dal Comitato di Coordinamento di cui al presente regolamento.

TESTO RELATIVO AGLI OMISSIS

Si riporta di seguito la trascrizione integrale della registrazione della seduta, secondo quanto espresso da ciascun consigliere

Consigliere Razzoli:

Intendo ringraziare intanto l'Assessore per le disponibilità che ha dimostrato nella discussione di questo Regolamento. Riteniamo questo un fatto importante, fondamentale, un Regolamento che regola e tende a valorizzare delle risorse importanti, risorse di quei cittadini che volontariamente, per la sensibilità che hanno alle questioni ambientali del nostro territorio volontariamente, appunto, intendono dare la propria opera per il controllo dei territori.

È questo un obiettivo che si pone la legge regionale ed è un obiettivo che deve essere perseguito con equilibrio e lucidità, perché si entra anche in campi e in settori che riguardano poi anche i rapporti diretti con associazioni, con cittadini che, appunto, fruiscono, per ragioni varie, anche delle bellezze naturale e paesaggistiche.

Quindi si tratta di avere, rispetto a questa materia, un approccio positivo, un approccio che guarda alle potenzialità di questi volontari e tende a metterli in contatto colla realtà in maniera propositiva, a essere elementi di trasmissione di una conoscenza, di una sensibilità verso l'ambiente.

Ecco perché è importante e fondamentale, quindi, che questi volontari abbiano una preparazione approfondita, e quindi possano costituire un elemento fondamentale della trasmissione delle sensibilità rispetto al nostro ambiente, quindi un elemento di conoscenza delle nostre realtà, che può essere rivolto in particolare ai giovani e a quant'altro.

Inoltre anche potenzialità che possono essere impiegate, in qualche maniera, per consentire alle Guardie Provinciali, di essere sollevate da compiti meno finalizzati, i compiti delle nostre Guardie Provinciali sono enormi, sono importantissimi, magari il numero di loro non sempre è quello che magari, con tutte le nuove competenze che ha anche l'ente, non sempre sono completamente sufficienti.

L'impiego, l'utilizzo di queste potenzialità del volontariato può essere anche un elemento importante in questo settore, ma ecco perché occorre anche che il Regolamento sia un Regolamento preciso che vada in questa direzione, altrimenti correremmo il rischio di avere l'effetto esattamente contrario.

Quindi credo che la Commissione, che ha lavorato in più riprese su questo testo, il Consiglio Provinciale, accogliendo anche una sollecitazione dello stesso capogruppo della Casa delle Libertà, Gorbi, che è assente evidentemente, ma di una riflessione e di un lavoro da fare su questo Regolamento, quindi si sia svolto in maniera approfondita in questa direzione.

Abbiamo visto in questi giorni anche sulla stampa alcune prese di posizione vorrei dire un tantino ingenerose, oppure una lettura soltanto negativa di questo impegno del Consiglio Provinciale alla discussione approfondita su questo testo.

Ma invece credo che questa volta un po' di giorni in più abbiano....

(FINE NASTRO)

...importante alla stesura definitiva di questo Regolamento.

Quindi arriviamo oggi ad un testo che, credo, abbia ottenuto un equilibrio importante che ci consente di valorizzare appieno tutte le potenzialità che, appunto, dicevo.

Quindi è fondamentale, come ricordava l'Assessore nella sua introduzione, qui il ruolo e la funzione della Polizia Provinciale, perché specialmente per quanto riguarda i servizi sul territorio noi riteniamo che questi possono raggiungere gli obiettivi desiderati se sono programmati con puntualità, sotto il controllo preciso e puntuale della Polizia Provinciale.

Sotto questo aspetto mi pare che abbiamo trovato, in particolare nell'Art. 11 un articolato che norma in maniera puntuale e precisa l'effettuazione dei servizi delle Gav e che, quindi, consenta

sotto questo aspetto di essere tranquilli e di porre le competenze del Comando della Polizia Provinciale nella condizione di svolgere appieno questo tipo di controllo, da una parte, ma anche di orientare, di dare appunto delle indicazioni di procedura rispetto ai servizi che possono essere quelli più utili per raggiungere gli obiettivi che, appunto, dicevo all'inizio del mio intervento.

Per quanto questo esprimiamo il nostro parere favorevole su questo documento. Una sola cosa per quanto riguarda la questione del Comitato di coordinamento, va bene la formulazione, così come è formulata nel testo, erano state sollevate alcune perplessità, in particolare, mi trovo nella condizione di fare il portavoce anche del capogruppo Franchini, ma visto che non sono presenti in aula vuole dire che copro tutti i ruoli, per quanto riguarda, appunto, si dice che il Comitato di coordinamento è così formato dai seguenti soggetti o da loro delegati.

Per forse cambiare il termine "delegati" con "loro sostituti" è una formulazione forse più acconcia, nel senso che dire "delegati" sembra quasi che ogni volta e che per ogni riunione ci possa essere un delegato diverso dall'altra volta, mentre mettendo "loro sostituti" per quanto riguarda i dirigenti, per esempio, del servizio tutela dell'ambiente il sostituto è una persona fisica precisa, cioè è quel funzionario di quel livello che ricopre la carica al momento della sostituzione. In questo senso si identificano in maniera precisa il Comitato ed anche i vari sostituti per ogni figura; è chiaro che a questo punto i rappresentanti delle Gav e delle Guardie Venatorie quando procederanno all'elezione del rappresentante del Comitato dovranno eleggere un effettivo ed il supplente. Credo forse basta sostituire questa formulazione in questo senso e siamo a posto.

Concludo ringraziando ancora la struttura.

Consigliere Cecconi:

Volevo intervenire per dire qualcosa e ho detto: tanto qui non interverrà nessuno, Cristo, Razzoli ha fatto una relazione che l'Assessore al confronto...

Comunque fa piacere, d'altro canto condivido moltissime delle valutazioni che ha fatto il Consigliere Razzoli, non ho avuto l'opportunità di partecipare alla Commissione però credo, guardando il Regolamento, che sia stato fatto un buon lavoro, tra le altre cose, a mio avviso, è importante il ruolo che dovrà svolgere questo Comitato di coordinamento, così come composto sicuramente è composto in modo opportuno, perché avendo anche esperienze di guardie di carattere ambientale che venatorie si sa benissimo che nel contesto di questi personaggi ce ne sono tanti animati da tanta buona volontà però ce ne sono altri che investiti di un certo ruolo esagerano, quindi a mio avviso è giusto che ci sia un controllo, è giusto che il coordinamento e gli indirizzi vengano dati da chi (vedi in questo caso il Responsabile del Corpo delle Guardie della Provincia), per cui sotto questo aspetto dal punto di vista mio mi sento abbastanza tranquillo che le cose vadano nel migliore dei modi.

Quindi noi siamo per approvare questo Regolamento, Assessore una curiosità detto tra me e lei: questo famoso Art. 37 della Legge 3, siccome me lo chiese e per uno come me è un po' grave non ricordarsi di cosa si tratta: "Durante l'espletamento del servizio è fatto divieto alle Gav di portare qualsiasi tipo di arma salvo che nelle ipotesi di cui all'Art. 37".

E quali sarebbero queste ipotesi? Fanno i controlli notturni?

Assessore Romiti:

Nessuna conclusione se non ribadire, in buona sostanza, il ragionamento di fondo che faceva il Consigliere Razzoli su come c'è stato un impegno stranamente consistente, stranamente perché in genere un Regolamento non implica riunioni di 4 volte la Commissione etc., il lavoro è stato serio, comunque molto, e la conclusione del prodotto è coerente all'impegno.

Non aggiungo altro se non nella risposta alla precisazione che chiedeva il Consigliere Cecconi: si tratta, Consigliere, quella norma citata dell'abbattimento selettivo, per intendersi; l'Art. 37 che lei ha citato riguarda i casi di abbattimenti nella selezione di cervi, cinghiali, la caccia di selezione.

Lei mi ha fatto una domanda su cosa era quell'articolo e questa è la risposta, però non dovrebbe cambiare la sostanza della cosa.

Consigliere Cecconi:

Voglio dire, secondo me questo era un punto che se avessi saputo, onestamente, avrei cercato in qualche modo di chiarirlo meglio.

Comunque non è che questo mi sposta...

Assessore Romiti:

Concludo riprendendo l'ultima considerazione che lei faceva a proposito "se avessero avuto" etc.; lei si ricorderà, forse no perché è passato un po' di tempo, ma ho fatto mi pare un breve accenno nella precedente introduzione al tema, che non solo è stato fatto un corso di formazione ma è stato fatto alla fine del corso di formazione anche un esame abbastanza rigido, perché su 118 partecipanti ai corsi sono risultati idonei 48 soggetti. Quindi c'è un corso con obbligo di frequenza, c'è una rigidità, direi, nella fase degli esami.

Per quanto riguarda l'ulteriore, se mi consente, precisazione alla sua ulteriore domanda di precisazione gli abbattimenti previsti da quell'articolo sono gli abbattimenti cosiddetti sanitari, per i quali è prevista la utilizzazione delle GVV – sei sa cosa sono, è più esperto di me -, delle vecchie guardie venatorie, questo credo che la tranquillizzi ulteriormente rispetto...

Consigliere Lorenzi:

Non è tanto una dichiarazione, volevo richiamare il Presidente perché prima Gorbi ha osservato che mancavano gli Assessori; ora non voglio fare lo sceriffo ma spesso e volentieri si verifica quello che sta accadendo attualmente: quando si arriva sul tardi le minoranze, fatta eccezione di Rifondazione, vanno subito via, mi sembra un atto di irresponsabilità per cui chiedo, Presidente, che se ne discuta in occasione della Conferenza dei Capigruppo.

Consigliere Traversari:

È di lieve entità però è importante perché credo che nel momento in cui il capogruppo Razzoli illustrava questo Regolamento e tutto quello che è stato il percorso di questo Regolamento ha citato, ad un certo punto, l'emendamento, la maggioranza approva il Regolamento con questo preciso emendamento, dove si sostituisce la parola "delegati" con "sostituti".

Questo era per chiarezza perché forse in alcuni casi c'è stato qualcuno che era distratto, il gruppo di maggioranza approva questo Regolamento con l'emendamento presentato.